

AURELIO GENTILI

CONTROLLO, CONCENTRAZIONI, GRUPPI NELLA LEGISLAZIONE EDITORIALE

SOMMARIO

1. Premessa. Concentrazioni editoriali ed ipotesi sulla soggettività dei gruppi di società. — 2. Forme di integrazione e fonti legislative. — 3. La nozione di concentrazione nell'art. 4 della legge n. 416/1981. — 4. Collegamento e controllo nella decisione sul « caso Rizzoli ». — 5. Tipi di gruppi e legislazione antimonopolistica. — 6. Concentrazioni, collegamenti e controlli nella legge n. 67/1987. — 7. Il concetto di gruppo in una teoria nominalistica. Conclusioni interpretative sulla legislazione editoriale.

1. PREMESSA. CONCENTRAZIONI EDITORIALI ED IPOTESI SULLA SOGGETTIVITÀ DEI GRUPPI DI SOCIETÀ.

L'intensa produzione legislativa dell'ultimo quinquennio sulle concentrazioni editoriali non è stata solo l'occasione di un ampio dibattito politico, ma anche — più che non appaia — di un dibattito giuridico svoltosi, per quanto a distanza, tra interlocutori dottrinali¹, giudiziari² e amministrativi³, su una figura soggettiva (sia essa concentrazione, gruppo o termine di un rapporto di collegamento o con-

¹ In dottrina v. MONTANARI, *Opache trasparenze e confusione dominante nella legge sull'editoria*, in *Riv. soc.*, 1981, p. 101 ss.; CABRAS, « *Piercing the veil* » delle imprese editrici, in *Legisl. economica*, 1983, p. 543 ss.; GALGANO, *Gruppi di società e concentrazione di testate editoriali*, in *Contratto e impresa*, 1986, p. 59 ss.; L.A. BIANCHI, *Il « controllo » nella legge sull'editoria*, in questa *Rivista*, 1985, p. 15; GENTILI, *Le concentrazioni nella stampa quotidiana*, Rimini, 1985.

² La giurisprudenza è intervenuta sul tema, finora, con l'unica, ma cospicua, pronuncia del Trib. Milano 13 dicembre 1986, in

questa *Rivista*, 1987, 614, sul noto caso del Corriere della Sera.

³ Di là da ogni connotazione e sclassificazione della singolare figura del garante dell'editoria (su cui v. CATRICALÀ, CLARIZIA, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1983, pp. 550-556) questi ha certamente svolto finora opera di alta amministrazione, al servizio soprattutto delle esigenze conoscitive del parlamento, e per fini di attuazione della legge n. 416/1981; ed ha anche partecipato attivamente all'accennato dibattito con le proprie relazioni semestrali (se ne v. una sintesi in questa *Rivista*, 1985, 397, 1086 e 1986, 696).

trollo) per la quale manca nel lessico italiano un consolidato corrispondente semantico dell'inglese *trust*, più o meno come manca nella nostra scienza giuridica un consolidato corrispondente concettuale⁴.

Del resto, anche in punto di metodo esiste generale dissenso tra chi nel « concetto » vede il sostrato logico di una disciplina positiva indipendente e variabile⁵ e chi vi riconosce il nome di quella disciplina legale⁶. E dissenso, ancora, tra chi « personifica » gli ordinamenti per la loro capacità di essere centri di imputazione⁷ e chi non riconosce « soggetti » che nelle forme codificate⁸.

Stabilire infatti a quale tipo di fenomeno si riferiscono, razionalmente ricostruite, le prime quattro disposizioni della legge 5 agosto 1981, n. 416, così come riformulate da ultimo dalle prime tre della legge 25 febbraio 1987, n. 67⁹, affida al loro esegeta un quesito finale. Ineludibile quando — faticosamente — si esca finalmente dalla foresta dei dubbi su « acquisti », « partecipazioni », « cessioni », « aziende editrici e non editrici », « posizioni dominanti », « testate » e « tirature »: non sarà infine comparso nell'ordinamento giuridico italiano, per l'anodina via della legislazione speciale, un « soggetto » dell'attività giuridica diverso da quelli dei primi due titoli del codice civile? O siamo solo davanti ad una nuova versione di un tipo già noto? O è nel vero chi nega che del gruppo si possa parlare come di un soggetto?

Al lettore che voglia farsene un'idea, queste pagine offrono una rapida comparazione dello stato della letteratura generale sulla legislazione *anti-trust* con le scelte legislative del 1981 e del 1987 e le relative possibili opzioni interpretative; alla cui ricognizione è essenziale la singolare vicenda giudiziaria svoltasi intorno all'acquisto del « Corriere della Sera ».

⁴ Sul *trust* anglosassone: RHEINSTEIN, *Common Law-Equity*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 914 ss.; FRANCESCHELLI, *Il trust nel diritto inglese*, Padova, 1935.

⁵ Cfr. per tutti SCOGNAMIGLIO, *Fatto giuridico e fattispecie complessa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, p. 331.

⁶ Questa è, in via generale, la posizione di ogni giurisprudenza concettuale. Nella materia dei soggetti giuridici artificiali la tesi nominalista è patrocinata col massimo vigore da D'ALESSANDRO, *Persone giuridiche e analisi del linguaggio*, in *Studi Ascarelli*, Milano, 1969, p. 292 ss.

⁷ Mi riferisco ovviamente a Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*, trad. it., Milano, 1974, p. 100.

⁸ Da ultimo sul problema BASILE, *Gli enti « di fatto »*, in *Trattato Rescigno*, 2, Torino, 1982, p. 282 s.

Per una posizione più flessibile e graduata, RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1986, p. 207 ss.

⁹ Ma un minimo di completezza vuole che vi si aggiungano le non irrilevanti disposizioni degli artt. 1, 2, 3 della legge 10 gennaio 1985, n. 5 (sulle quali v. i commenti in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1985, p. 707 ss.).

2. FORME DI INTEGRAZIONE E FONTI LEGISLATIVE.

La fenomenologia dei modi di integrazione e concentrazione tra le imprese è naturalmente variata in una gradualità continua di forme: dalle *intese* (comunemente ritenute insufficienti ad effetti concentrativi¹⁰) alle differenti modalità di *collegamento* (partecipazioni azionarie, coincidenze fra organi, rapporti contrattuali o finanziari e altri), e — oltre certe soglie — di controllo¹¹; alla costituzione di organici *gruppi* di imprese¹²; fino alla *fusione*. Né questo elenco è da ritenere esaustivo (vi si potrebbero aggiungere altre forme di aggregazione, quali i *cartelli*), né, soprattutto, oggettivamente corrispondente ad una realtà data o ad una sua ricostruzione ormai univoca e pacifica.

Esiste, al contrario, nella letteratura in materia un'ampia varietà di approcci, finalizzati, oltretutto, a differenti punti di osservazione¹³; tanto sotto un profilo tecnico (secondo l'oggetto di studio), che ideologico. Il tema, infatti, si presta non solo a ricerche diversamente orientate — economiche, aziendalistiche, giuridiche — ma a valutazioni sociopolitiche del tutto difformi¹⁴. E se gli studi economici — sia pure per estrema semplificazione — possono distinguersi per il più o meno ampio favore¹⁵, gli studi giuridici mancano del primo e principale presupposto: la certa rilevanza legale del fenomeno.

L'impaccio del giurista a parlare dei gruppi nasce soprattutto dalla convinzione ancora dominante nella giurisprudenza pratica che non esista giuridicamente alcuna entità o soggetto riconoscibile nel grup-

¹⁰ CERRAI, *Concentrazione d'impresa e concorrenza nella normativa del Trattato CEE*, Milano, 1983, p. 20. Normalmente si tende a distinguere la semplice integrazione dalla concentrazione: PEPE, *Holdings, gruppi e bilanci consolidati*, Milano, 1968, p. 22; CASSANDRO, *I gruppi aziendali*, Bologna, 1965, p. 31 ss.

¹¹ La letteratura sui collegamenti e controlli è ormai piuttosto ampia. Tra gli altri si vedano D'ALESSANDRO, *La nuova disciplina dei gruppi di società*, in *La disciplina dei gruppi di società nella « novella » del 1974*, Milano, 1978, p. 109 ss.; LIBONATI, *Il gruppo insolvente*, Firenze, 1981, p. 60 ss.; SIMONETTO, *Acquisto di azioni o quote di società controllate e loro regime*, in *Giur. comm.*, 1974, I, p. 693.

¹² Mentre sono indiscutibili le connessioni, sono radicalmente diverse le nozioni di collegamento e controllo da un lato, e di gruppo, dall'altro (così pure ABBADESSA, *I gruppi di società nel diritto italiano*, in *I gruppi di società. Ricerche per uno studio critico* a cura di PAVONE LA ROSA, Bologna, 1982, p. 103 ss.) potendo esistere casi di controllo che, non approdando ad una direzione unitaria, non danno luogo a veri e

propri gruppi, e casi — sebbene più infrequenti, come i gruppi paritetici — in cui non si costituiscono reali rapporti di controllo.

¹³ MOMIGLIANO, *Economia industriale e teorie dell'impresa*, Bologna, 1975, p. 47.

¹⁴ Stanno da entrambi i lati nomi e dottrine del massimo prestigio. Nella letteratura economica si possono ricordare tra i più favorevoli all'integrazione produttiva MOMIGLIANO, *op. cit.*, spec. 167; GALBRAITH, *New Industrial State*, Boston, 1967, p. 22 ss.; ID., *Il capitalismo americano*, trad.it., Milano, 1956, p. 117; BERLE, *La rivoluzione capitalista del XX secolo*, trad.it., Milano, 1956, p. 75. Tra coloro invece che ne denunciano i pericoli (soprattutto ai fini della concorrenza): BAIN, *Industrial Organization*, New York, 1968; BERNARD, *Competition in Law and Economics*, in *Antitrust Bull.*, 1967, p. 1108 ss.

¹⁵ Non si può dire che esista una letteratura economica realmente contraria alle concentrazioni industriali; ma molti ne sottomettono gli effetti collaterali dannosi, soprattutto per la concorrenza. Tra gli studiosi italiani: PRODI, *Concorrenza dinamica e poteri di mercato*, Milano, 1956.

po, perché « allo stato della vigente normativa il “gruppo” o “collegamento” di società è tale solo in senso economico e, sul piano giuridico, è considerato ai limitati effetti previsti dal codice (artt. 2359, 2424, comma 1, n. 10, 2624); non può in alcun modo parlarsi rispetto ad esso di personalità giuridica (la quale permane in capo alle singole società componenti) e neppure di una qualsiasi, pur limitata, forma di soggettività ovvero di centro di imputazione »¹⁶.

In realtà, allo stato della vigente normativa, è lecito chiedersi se le cose stiano proprio (o ancora) in questo modo; così da un punto di vista generale come — comunque — all'interno di settori retti da una normativa speciale in materia. Settori ormai numerosi e non marginali, ciascuno dei quali si organizza intorno ad una nozione e disciplina del collegamento di gruppo.

Già l'art. 3, lett. a) della legge 7 giugno 1974, n. 216 aveva previsto il potere della Consob di prescrivere la redazione di « bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei ».

La legge 12 agosto 1977, n. 675 sulla riconversione industriale ha fatto un passo ulteriore, dettando un criterio definitorio per l'individuazione dei beneficiari delle agevolazioni finanziarie: il complesso delle imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere finanziario, tecnico ed organizzativo che configurano l'appartenenza ad uno stesso gruppo (art. 3, comma 13).

Criterio ripreso, per le agevolazioni creditizie, dal d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, sugli interventi straordinari nel meridione.

Molto nota è poi la previsione dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi) che introducendo la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi consente di estenderla alle controllanti (mediate o immediate: lett. a)), alle dirette o indirette controllate (lett. b)), nonché alle società che in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi risultino sottoposte alla stessa direzione (lett. c)), imponendo agli amministratori delle società che abbiano realizzato, esercitando tale direzione unitaria, il collegamento, una responsabilità per danni solidale con gli amministratori della società posta in amministrazione straordinaria (ultimo comma). Non si può fare a meno di ricordare che la « direzione unitaria » assurge a spia tipica dell'esistenza di un gruppo così agli occhi della teoria giuridica prevalente¹⁷ che della maggior parte delle legislazioni¹⁸.

¹⁶ Cass. 2 luglio 1981, n. 4313, in *Giur. comm.*, 1983, II, p. 43 ss.; Cass. 29 aprile 1974, n. 1220, in *Foro it.*, 1974, I, 1616; Cass. 23 maggio 1984, n. 3159, in *Mass. Foro it.*, 1984; Cass. 2 marzo 1983, n. 1567, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 342; Cass. 18 dicembre 1982, n. 7005, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, p. 934; Cass. 25 febbraio 1978, n. 969, in *Foro it.*, 1978, I, 2541 (si tratta di giurisprudenza lavoristica interessata al problema del ricono-

scimento dell'unitarietà del rapporto di un lavoratore con le aziende di un gruppo).

¹⁷ Per la dottrina italiana v. BUTTÀ, *Una metodologia per l'approccio economico aziendale allo studio dei gruppi d'impresa*, in *I gruppi d'impresa*, cit., p. 26 ss., p. 61; ABBADESSA, *op. loc. cit.*; CERRAI, *op. cit.*, p. 15 s.

¹⁸ Per la legislazione francese (legge 24 luglio 1966, n. 537; legge 19 luglio 1977, n.

Delle norme delle leggi sull'editoria diremo tra poco. Qui va notato che non sono — sebbene recenti (e a parte ovviamente la riformulazione del 1987) — le ultime: gli artt. 12 e 13 del d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30 (in attuazione della seconda direttiva comunitaria, 13 dicembre 1976, sulle S.p.A.), l'art. 2 del d.l. 24 maggio 1986, n. 218 (sulla proroga della continuazione dell'esercizio di impresa in amministrazione straordinaria) ancora insistono sul fenomeno dei collegamenti e del gruppo come elemento qualificante delle fattispecie regolate.

Tuttavia anche gli autori alla ricerca di soluzioni imperniate sulla rilevanza unitaria del gruppo convengono che essa non è desumibile in via generale dai « frammenti » di legislazione ora ricordati e che, fuori dai casi specifici, resta da dimostrare¹⁹. Cosicché, si tratti del problema dell'unificazione di più rapporti di lavoro con società dello stesso gruppo, o di quello dell'estraneità di un atto all'interesse della controllata ma non del gruppo, o di quello della determinazione dell'oggetto sociale della *holding* o dell'accertamento dello stato di insolvenza di una società operante in un gruppo o di altro problema analogo, « fino a quando i giudici di merito penseranno di poterlo risolvere adducendo che il gruppo è soggetto di diritto a sé stante, le loro argomentazioni continueranno ad imbattersi nella facile obiezione del Supremo Collegio che una soggettività del gruppo in quanto tale non ha alcun fondamento giuridico »²⁰.

In effetti, impostato, secondo la prassi degli studi sulla soggettività, nei classici termini di « forma » e « realtà », il problema segue la sorte consueta: l'insolubilità.

Secondo l'approccio realistico di chi si scandalizza, non a torto, dell'incapacità del diritto di rendersi conto che nei fenomeni concentrativi il vero soggetto economico è il gruppo, perché le partecipanti vengono a trovarsi, com'è stato detto, in condi-

806) v. DI CATALDO, *I gruppi di società nel diritto francese*, in *I gruppi di società*, cit., p. 275 ss.; MARCHETTI, *Introduzione alla nuova disciplina francese delle concentrazioni*, in *Riv. soc.*, 1978, p. 544 ss.; per le norme dell'*Aktienengesetz* e del *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen*, IMMENGA, MESTMÄCKER, *GWB Kommentar*, München, 1981; LUTTER, *Il gruppo d'impresa nel diritto tedesco e nel futuro diritto europeo*, in *Riv. soc.*, 1974, p. 155; PIRAS, *I gruppi di società nel diritto tedesco e brasiliano*, in *I gruppi di società*, cit., p. 239 ss.

Sul diritto inglese VANETTI, *I gruppi di società nel diritto inglese*, in *I gruppi di socie-*

tà, cit., p. 335 ss. Infine per gli artt. 66 del Trattato CEE e, soprattutto, 86 del Trattato CEE, CERRAI, *op. cit.* È da ricordare anche che il concetto di direzione unitaria è centrale nella settima direttiva comunitaria approvata dal Consiglio CEE l'8 luglio 1983.

¹⁹ Senza dir qui degli scrittori apertamente avversi, si possono indicare i dubbi dei favorevoli: cfr. GALGANO, *Qual è l'oggetto della società holding?*, in *Contratto e impresa*, 1986, p. 327 ss.; RUDAN BRICOLA, *I gruppi d'impresa nella giurisprudenza lavoristica*, *ivi*, 1986, p. 742 ss.

²⁰ GALGANO, *op. cit.*, p. 342 (corsivo mio).

zioni di *sovranità limitata*²¹, non c'è dubbio sulla necessità del riconoscimento.

Secondo l'approccio formale, invece, di chi obietta che nell'attuale diritto positivo il gruppo né è la personificazione di una direzione imprenditoriale unitaria, né è comunque un autonomo centro di interessi, è altrettanto indubbio, non a torto, che manca il presupposto legale per una *disciplina derogativa* dell'ordinaria regolamentazione dei rapporti²².

Di recente, tra la negazione dell'esistenza giuridica del gruppo ed il suo riconoscimento come soggetto di diritto speciale, è stata proposta una correzione soprattutto metodologica, basata sul rilievo che coloro stessi che intendono realisticamente far prevalere sul dato giuridico formale quello economico sostanziale debbono allora muovere dall'idea del gruppo non come unitario soggetto di più imprese, bensì come unica impresa esercitata da più soggetti giuridici²³. Ma l'opinione — per un verso esatta, a parer di chi scrive, ma forse non esauritiva, come meglio si dirà — per il momento è assai lontana dall'indirizzo delle Corti, per le quali, la pluralità soggettiva del gruppo è anche sicuro segno di pluralità di imprese²⁴. E l'assoluta eterogeneità delle attività, dei soggetti e dei collegamenti dei grandi « gruppi » noti alla cronaca, non può non suggerire che la verità, quale che sia, non sia univoca.

3. LA NOZIONE DI CONCENTRAZIONE NELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 416/1981.

È in questo quadro che sono andate ad inserirsi le norme sulle concentrazioni nella stampa quotidiana. Con le quali il legislatore ha realizzato il più grande sforzo di legislazione antimonopolistica finora tentato, in un terreno non esclusivamente (né forse prevalentemente) « economico » e in perfetta assenza — contro ogni altro esempio²⁵ — di una legislazione generale sulle concentrazioni.

²¹ L'espressione è di MIGNOLI, *Interesse di gruppo e società a sovranità limitata*, in *Contratto e impresa*, 1986, p. 729 ss., p. 737; la necessità di un approccio coerente alla realtà economica del fatto è condivisa da GALGANO, *op. ult. cit.*, p. 329 ss.

²² Questa posizione è molto comune, come detto, nella giurisprudenza: cfr. anche App. Roma 1^o luglio 1985, in *Foro it.*, 1986, I, 781 e le sentenze citate nella nota 16 che precede.

²³ GALGANO, *op. ult. cit.*, pp. 342-343.

²⁴ Prevale, cioè, nella giurisprudenza pratica la concezione strettamente soggettiva dell'impresa. Cfr. Cass. 28 gennaio 1981, n. 650, in *Foro it.*, 1981, I, 1994 ss. Rileva molto giustamente M. RUSSAN BRICOLA, *op. cit.*, p. 753, che per la Cassazione « l'impresa è imprescindibilmente legata all'individualità e

professionalità dell'imprenditore e non può essere valutata come una realtà oggettiva che conglobi distinte organizzazioni in un unico centro d'interessi economici e quindi in un unico complesso produttivo ».

²⁵ In Germania, in Inghilterra, in Francia le leggi sulle concentrazioni nella stampa sono invariabilmente una parte, a volte materiale, a volte almeno ideale, delle leggi generali sulle concentrazioni: in Gran Bretagna le norme sono contenute nella sezione ottava del *Monopolies and Mergers Act* del 1965; in Francia la legge del 1984 presuppone quelle (citare nella nota 18) del 1966 e del 1977; nella Repubblica Federale si applicano con modesti adattamenti marginali (essenzialmente contenuti nel nono *Absatz* del § 24) le disposizioni (spec. §§ 22-24) del GWB.

Al lettore potrebbe sembrare inutile l'esegesi di disposizioni (gli artt. 1 e 4 della legge n. 416 del 1981) ormai sostituite da quelle della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Al contrario, esse costituiscono ancora un passo obbligato per misurare la direzione presa e la distanza percorsa dalla legge integrativa²⁶. Ed impongono una domanda la cui risposta non è solo la *ratio* dell'attuale assetto legislativo, ma anche un punto ormai fermo di una generale disciplina dei gruppi. Sui quali — diciamolo subito — la legge n. 416 interveniva due volte, per diversi fini; nell'art. 1, laddove si trattava di assicurare la trasparenza della proprietà delle testate²⁷, con una serie di obblighi di comunicazione e informativa al Servizio dell'editoria; nell'art. 4, laddove si trattava di reprimere gli atti concentrativi, con la comminatoria di nullità degli atti acquisitivi²⁸. Oggetto dell'informativa, come dell'atto acquisitivo, il « controllo ». Definito nell'art. 1 (comma 8) con la formula della « sussistenza dei rapporti configurati nell'art. 2359 del codice civile o in ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la comunicazione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune ». Definito nell'art. 4 per l'acquisizione di una posizione dominante, consistente nell'editare, con le controllanti, le controllate e le collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., più del 20% della tiratura nazionale dei quotidiani.

Di qui il problema, subito posto dalla dottrina e proposto alla Corte milanese chiamata a giudicare del « caso Rizzoli », di stabilire se una e unitaria, o duplice e diversa fosse la nozione di controllo adottata dalla legge. Stabilire soprattutto se a configurare la posizione dominante repressa dall'art. 4 (e quindi, in pratica, ad individuare l'atto acquisitivo con cui la si attinge) valesse il computo dei soli rapporti individuati nell'art. 2359 cod. civ. (cioè il possesso della mag-

²⁶ Sulla legge n. 416/1981 si vedano gli scritti raccolti nel Commentario a cura di LIPARI e MARCHETTI, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1983, p. 461 ss.; nonché le opere citate nella nota 1.

²⁷ Sulla trasparenza v. MARCHETTI, *Commento all'art. 1 della legge n. 416*, in *Le nuove leggi civ.*, cit., p. 464 ss.; nonché gli scritti di MONTANARI e CABRAS citati nella nota 1.

²⁸ I problemmi d'interpretazione dell'art. 4 della legge n. 416 non dipendono soltanto dallo stato della dottrina sui gruppi e concentrazioni, ma anche, e molto, dalla tecnica legislativa adottata, elencativa e casistica, e dal richiamo di nozioni consolidate su una diversa base normativa (la nullità, il con-

trollo) per fini ed in modi difformi dall'uso. Di ciò si dirà; ma il lettore non può trascurare la formula legislativa, che qui si riporta, sfrondata di quanto vi è di aggiuntivo, per metterne in evidenza la struttura logica e sintattica: « Gli atti di cessione di testate (...) sono nulli ove per effetto del trasferimento (...) l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale. Si considera dominante la posizione di un'impresa allorquando per effetto di un trasferimento (...) i giornali editi dalla medesima, o da imprese controllate o che la controllano o ad essa collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., abbiano tirato nel precedente anno solare oltre il 20% delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia ».

gioranza in assemblea, le posizioni dominanti, i particolari vincoli contrattuali, le partecipazioni superiori al decimo — o al ventesimo — del capitale), ovvero anche ogni altro caso di collegamento di carattere finanziario e organizzativo tale da consentire la comunicazione degli utili e delle perdite, o l'esercizio dei poteri imprenditoriali di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

Questo problema è oggi risolto testualmente dal comma 3 del nuovo testo dell'art. 4²⁹ che, interpretando autenticamente la disposizione sostituita, impone di intendere la nozione di controllo in essa adottata secondo la stessa estensione di quella usata ai fini della trasparenza (anch'essa però riformulata)³⁰.

Riceve così conferma legislativa la tesi secondo la quale la legge n. 416 costituisce un sistema organico, dominato da un'ispirazione pluralistica che ne fa una normativa di scopo, alla cui stregua l'interprete opera correttamente se guarda, oltre il senso letterale delle parole, all'intenzione del legislatore, assicurandola, dove non giunga il testo, con gli ordinari strumenti integrativi (interpretazione estensiva, analogia); almeno finché la coerenza del sistema lo presuppone³¹. Ne risulta invece contraddetta la scelta metodologica ed interpretativa compiuta dall'unico (ma cospicuo) precedente giurisprudenziale³². Per questo la rassegna su tal punto in esso contenuta degli argomenti a sostegno delle opposte opzioni, è ormai utile solo a gettar luce sulla scelta legislativa da ultimo compiuta, non potendosi dubitare del fatto che il legislatore storico, assai attento al caso, fu avvertito dei suoi risvolti concreti.

²⁹ ●vverosia, il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 67 del 1987.

³⁰ Il lettore valuterà da sé la singolarità della tecnica legislativa che non solo « interpreta autenticamente » una norma che sostituisce (e questo ha le sue spiegazioni), ma soprattutto impone oggi d'interpretarla in funzione di altra norma (il nuovo testo del comma 3 dell'art. 1) appena emanata.

³¹ L'opinione che nell'« età della decodificazione » le leggi speciali assumano valore di subsistemi è stata patrocinata soprattutto da IRTI, *Leggi speciali (dal monosistema al polisistema)*, in *Dizionario del dir. priv.*, I, Milano, 1980, p. 535 ss.; Id., *L'età della codificazione*, Milano, 1979, spec. p. 65 ss. Che la legge n. 416 si ponga come sistema è opinione diffusa nei commenti raccolti nel *Commentario* a cura di LIPARI e MARCHETTI (cfr. tra tutti LIPARI, *Nota introduttiva*, *ivi*, p. 463).

³² Cfr. Trib. Milano 13 dicembre 1986, cit.: « ... I proponenti dell'azione popolare hanno particolarmente posto in rilievo come

la legge sull'editoria, disciplinando l'assetto proprietario delle imprese editrici di quotidiani rappresenti uno strumento rispetto all'obiettivo di garantire il valore costituzionalmente protetto del pluralismo informativo (...). Di qui il rilievo che l'insieme delle disposizioni della legge n. 416/81 rappresenta un microcosmo normativo che individua un diritto speciale, quello dell'editoria, nell'ambito del cui sistema va interpretata ciascuna norma, anche facendo ricorso all'analogia (...). Ritiene il Collegio che l'impostazione metodologica ... i proponenti dell'azione popolare e, per quanto concerne la qualificazione di norma di scopo, anche il garante, possa essere condivisa solo parzialmente (...). Gli articoli da 1 a 7, per la congerie di previsioni concernenti anche i più particolari aspetti applicativi, per la dettagliata casistica in essi contenuta, sembrano indicativi, di contro, di un accentuato e analitico formalismo da parte del legislatore che non intende lasciare inespressa alcuna sua determinazione ».

Un'osservazione, invece — prima di richiamare quel precedente — si impone subito, perché il lettore possa apprezzare con i contenuti i limiti del dibattito. Si è forse scordato di chiedersi, prima di interrogarsi sul concetto di controllo, se le « concentrazioni » represses dalle leggi editoriali siano quell'introvabile soggetto unitario cui si alludeva nel paragrafo che precede, definito da un ambiguo concetto di collegamento e controllo; o piuttosto una situazione, un effetto che alcuni operatori formalmente autonomi attingono attraverso le connessioni intessute nel mercato editoriale. Scordato cioè di considerare che il silenzio legislativo sulla struttura del gruppo e la scelta del « collegamento », qui come nell'art. 2359 cod. civ. segnala non difetto di rilevanza, ma consapevolezza dell'insufficienza di ogni modello di fronte alla dinamica del mercato³³.

Proprio di ciò, ad opinione di chi scrive, era riflesso la tecnica legislativa adottata, apparentemente disordinata, Aver parlato ora di impresa, ora di editori, ora di cessionari, concessionari, gestori, affittuari, aventi causa, in rapporto ad azioni, partecipazioni, quote, aziende, testate; possedute, controllate, collegate; è il mezzo attraverso il quale, rinunciando a definirla per un intrinseco che non c'è, si coglie la sostanza della concentrazione: il suo effetto sul pluralismo dell'informazione. Cui nuoce meno la formazione di riconoscibili quanto (nel mercato reale) improbabili « monoliti » editoriali e più, in concreto, il consolidamento di arcipelaghi di testate apparentemente indipendenti, ma in realtà orientate dall'appartenenza ad un comune sistema di interessi.

Del resto il problema di un'esatta ricognizione delle forme di collegamento e controllo rilevanti non era l'unico di tal genere posto dalla particolare redazione della legge n. 416: l'interprete si trovava infatti confrontato con analoga difficoltà per quanto concerne gli atti d'acquisto (che, infatti, non a caso occupano altrettanto l'attenzione dei giudici milanesi), come per quanto concerne i beni conseguiti. Ritenere, perciò, che per esso solo si ponesse il dubbio tra un'interpretazione casistica ed una sistematica, sarebbe decisamente fuorviante. Ma come non pensare — per non fare che un esempio — che laddove il legislatore nelle sue elencazioni citava i soli atti di cessione e trasferimento *inter vivos* di azioni quote o testate, gli equipollenti atti *mortis causa* fossero sottaciuti non certo perché esclusi, bensì perché in una tecnica esemplificativa meno importanti, perché meno frequen-

³³ La teoria giuridica è infatti altrettanto conscia della teoria economica dell'elusività dei fenomeni concentrativi, capaci di profilarsi in forme continuamente variate e mutevoli. Cfr. PAVONE LA ROSA, *Introduzione a I gruppi di società*, cit., p. 15; BUTTÀ, *Una metodologia ecc.*, cit., p. 30. Che questa sia

stata la ragione del silenzio del codice lo ricorda ABBADESSA, *op. cit.*, p. 104 nota 3. È evidente che — se questa è la verità sulla tecnica legislativa adottata — essa rende dall'origine incongruo ogni argomento ermeneutico basato sull'*ubi voluit dixit*.

ti? Puntualmente la legge ultima conferma testualmente la deduzione (art. 3, comma 7).

Così la reale opzione interpretativa ha finito per porsi in questi termini: o credere che con la sua disordinata tecnica casistica la legge abbia voluto una tassativa quanto capricciosa diversa risposta per i casi nominati e per quelli non nominati ma equivalenti, o convincersi che perseguendo un unico scopo, dichiaratamente pluralista, il discorso legislativo potesse essere ordinato su tre lati: il soggetto, l'oggetto, l'atto sanzionato, ciascuno ricostruibile per razionalizzazione secondo un principio di ragione sufficiente. Convincersi cioè che si fosse preferito evitare un modello di ciò — la concentrazione — che nella realtà non ne mostra alcuno costante, per coglierla non attraverso le forme ma attraverso gli effetti.

Ripercorsa la strada per giungervi, al giurista resta da chiedersi quali riflessi la posizione finalmente assunta dalla legge del 1987 comporti su questa realtà. L'interesse teorico precipuo delle leggi editoriali infatti, in assenza oltretutto di una normativa generale antimonopolistica, sta — per chi scrive — non nel presupporre che, secondo strade consuete, esse abbiano ignorato, oppure invece personificato, l'unitario rapporto di più persone, o l'unica impresa frazionata fra più soggetti, ma piuttosto riconosciuto e regolato per tale il fatto collettivo, cioè la coalizione di più soggetti o imprese, in nulla unitario se non nella collusione stabile di interessi economici, o sociali, o politici. Una domanda che ha un versante politico legislativo legato alla repressione dei « collegamenti » riconoscibili; ed un versante teorico legato alla singolarità della disciplina di dinamiche economiche di un operatore collettivo non unificato, né nel soggetto, né nell'impresa.

4. COLLEGAMENTO E CONTROLLO NELLA DECISIONE SUL « CASO RIZZOLI ».

L'attenzione degli interpreti si è invece finora concentrata in questa materia soprattutto sul « controllo » e sul « collegamento », come mezzi di ricognizione del vero protagonista della fattispecie repressa. Protagonista certo non colto per l'intrinseco dal ruolo di « avente causa » dell'atto di acquisto di una testata con cui la legge lo individua lessicalmente.

La difficile esegesi del testo legale ha trovato alimento nei problemi nati con l'acquisto da parte della Gemina S.p.A. di un'importante partecipazione nella Rizzoli Editore S.p.A. (editrice, com'è noto del *Corriere della Sera* e della *Gazzetta dello Sport*). Una rilevante quota di Gemina è infatti di proprietà di Sadip S.p.A., a sua volta posseduta interamente da FIAT S.p.A. che possiede anche Itedi S.p.A., proprietaria dell'editrice *La Stampa*. La tiratura delle testate citate, se fra loro sommate, supera il 20% della tiratura nazionale e il 50% del-

l'area regionale interessata³⁴. Ciò a tacere degli indiretti legami con *Il Messaggero*.

L'opinione che l'art. 4 imponesse tale sommatoria era stata fatta propria da un gruppo di esercenti l'azione popolare di nullità prevista nello stesso articolo; e poi ripresa con sfumature di differenza dal garante dell'editoria, sul comune presupposto del carattere organico della legge, che autorizzerebbe l'integrazione interpretativa della nozione di collegamento e controllo richiamata nella norma antimonopolistica con quella usata (art. 1, comma 8 cit.) ai fini della trasparenza della proprietà.

Respingendo la domanda, il Tribunale di Milano premette che le norme della legge n. 416 intendono fissare in modo preciso il livello al quale la concentrazione di testate diviene pericolosa per il bene preminente della libertà d'informazione al punto di giustificare un sacrificio del bene (anch'esso costituzionalmente protetto) della libertà d'iniziativa economica; ciò preclude interpretazioni « estensive ». In ogni caso, poiché sia l'art. 4, sia l'art. 1, comma 8 richiamano il concetto di controllo « dell'art. 2359 cod. civ. » e poiché l'art. 4 non richiama anche gli altri casi di controllo o collegamento aggiunti dall'art. 1, comma 8, non è possibile né intenderli compresi nella sua portata precettiva (*ubi voluit dixit*), né aggiungervi in via d'interpretazione analogica, non essendo sottesa alla norma *antitrust* l'*eadem ratio* della norma sulla trasparenza.

Si è già detto come tale conclusione si trovi oggi contraddetta anche per il passato dalla legge n. 67, e dunque non serve indugiare. Piuttosto vale la pena di sottolineare invece che la Corte milanese si è posta con altrettanta consapevolezza il problema degli atti sanzionati, anch'essi indicati nella legge in modo elencativo, per il quale è pervenuta a conclusioni in tutto degne di consenso; salvo adottare, per giungervi, quella stessa metodologia appena rifiutata per l'individuazione del soggetto — o se si vuole del controllo.

Le parti contrastanti le proponevano infatti una seconda determinante questione: poiché la presunta posizione dominante di FIAT nasceva dal controllo acquisito anche con l'esercizio del diritto d'opzione e la sottoscrizione di un aumento di capitale, si doveva anche stabilire se l'aumento di capitale, non nominato legislativamente, fosse fra gli atti colpiti dalla nullità, ovvero dovesse tenersene escluso in quanto atto a titolo originario — e non derivativo come quelli

³⁴ Riporto qui i dati essenziali, riferiti al 31 dicembre 1985: il capitale sociale della Rizzoli Editore, proprietaria al 100% del *Corriere della Sera* e al 51% (ma il 49% è del *Corriere*) della *Gazzetta dello Sport*, che tirano rispettivamente il 7,96% e il 9,40% della tiratura nazionale, appartiene per il 59,26%

a Gemina che a sua volta appartiene a Sadip per il 35% circa, a SMI per il 13,5% a Spafid per l'8,2% e a Bi-Invest per il 2,3%. Sadip appartiene interamente a FIAT, che possiede anche interamente Itedi, proprietaria al 100% della *Stampa* (tiratura 6,03%) e di *Stampa Sera* (tiratura 1,52%).

espressi — ed equiparabile a quei casi di crescita endogena dell'impresa che il legislatore sottrae alla comminatoria di nullità.

Risponde la Corte in prima battuta che il dubbio non si porrebbe in fatto, in quanto assorbito dalla circostanza che comunque i diritti di opzione si sarebbero trasferiti insieme alle azioni cedute; ma non abbastanza assorbito da omettere di rilevare « come, in sede di interpretazione estensiva (di per sé non preclusa dall'eventuale carattere eccezionale della norma) non sorgerebbero problemi nell'affermare la riconducibilità della *ratio* della previsione concernente il trasferimento di azioni da precedenti a nuovi soci, ad un atto del tutto assimilabile quale il trasferimento del diritto di opzione relativo alla sottoscrizione di azioni per l'aumento di capitale già deliberato dai precedenti soci ». Alla base di una giusta conclusione, il Collegio avrebbe forse dovuto più consapevolmente ammettere di essersi valso di un argomento di integrazione sistematica del testo secondo la sua funzione³⁵.

Infatti la preponderanza acquisita da un partecipante esercitando l'opzione e sottoscrivendo l'aumento non accede in nessun modo (come invece si sostiene) alla previa cessione delle azioni; né del resto cade per la caducazione di questa (come pure si legge nella motivazione), per la semplice ragione che questa potrebbe anche di per sé non attribuire alcuna posizione di dominio, laddove la sottoscrizione dell'aumento da parte di alcuni e non altri aventi diritto può benissimo rovesciare gli equilibri. Se essa cade sotto i rigori dell'art. 4 della legge n. 416 non è dunque perché in sede di interpretazione estensiva (non preclusa dall'eccezionalità della norma) si possa far rientrare l'acquisto a titolo originario attraverso opzione del controllo nel « trasferimento di azioni », ma perché l'*eadem ratio* (impedire l'acquisizione di partecipazioni di controllo che attribuiscono una posizione dominante) investe alla stessa stregua il caso nominato e quello (in sé diverso strutturalmente, ma non nell'effetto) innominato, imponendo (ma certo non più in via di « interpretazione estensiva ») l'*eadem dispositio*³⁶.

³⁵ È forse riduttivo impostare il discorso sulle tecniche interpretative nei consueti termini d'interpretazione estensiva o analogica (sui cui metodi e confini v. comunque QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale*, nel *Comm. del cod. civ.* a cura di SCIALOJA e BRANCA, *Disp. sulla legge in generale* (artt. 11-15), Bologna-Roma, 1974, sub artt. 14, p. 302 ss.).

Quale che sia la scelta compiuta per arrivarvi, l'alternativa reale si pone tra la strada che il Tribunale di Milano in apertura di motivazione espressamente indica (« l'interprete è dinanzi a limiti e divieti che pretendono una rigorosa e puntuale attenzione alla loro formulazione testuale e insuscettibili d'interpretazioni che privilegino un intervento discrezionale del giudice che ne amplii, più o meno

creativamente, la portata ») ed una semantica dello scopo del precetto (su cui TARELLO, *Diritto, enunciati, usi*, Bologna, 1974, spec. p. 329 ss.).

³⁶ Altra questione risolta correttamente dai giudici è quella concernente l'inerenza dei quotidiani sportivi al novero delle testate rilevanti ai fini anticoncentrativi. Inerenza esattamente fondata (a parte il dato testuale: la legge infatti parla in genere di testate di giornali quotidiani) sull'interesse collettivo all'informazione, che non esclude alcun campo (meno corretto, forse, che tale interesse collettivo sia visto come mero « riflesso della libertà d'informare », piuttosto che del diritto di essere informati: v. CUFFARO, *Profili civili del diritto all'informazione*, Napoli, 1985, passim).

Che d'altronde il convincimento della Corte milanese sia dominato più che non ammetta da schemi di metodologia ermeneutica, appare anche nell'ampio quanto singolarmente approfondito tratto del discorso inteso ad escludere la sussistenza di una situazione di controllo o di collegamento secondo l'art. 2359 cod. civ. Si tratta, in sostanza, di giudicare se FIAT, possedendo Sadip al 100%, controllasse Gemina, cui Sadip partecipa con il 26,09% delle azioni ed il 36,52% di quelle vincolate nel patto di sindacato.

Risponde il Tribunale: l'art. 2359, n. 2 ha due ipotesi, il c.d. controllo di fatto interno per le azioni possedute e i particolari vincoli contrattuali³⁷. Questa seconda ipotesi non interessa qui. La prima presuppone secondo la dottrina il controllo minoritario del socio di maggioranza relativa o per l'assenteismo degli altri azionisti, o per la polverizzazione del capitale residuo. Né l'uno né l'altro caso ricorre, perché qui il residuo capitale è ripartito in frazioni non minime fra gli altri partecipanti al sindacato, che non sono assenteisti né disorganizzati, bensì fra i maggiori gruppi imprenditoriali italiani. Né infine FIAT-Sadip può ritenersi dominante in forza del sindacato di voto con gli altri soci; non perché ciò sia in principio da escludere, ma perché in concreto, se è vero che per il *quorum* deliberativo (75%) voluto nel patto nulla nelle materie importanti può essere deciso senza il suo consenso, altrettanto è vero che nulla essa può decidere senza il consenso degli altri e la ricerca di ampie maggioranze³⁸.

Così come esclude il controllo, il Tribunale esclude il collegamento. Il caso prospettava infatti queste circostanze: il *Corriere della Sera* e la *Gazzetta dello Sport* appartengono da un lato, e per quota, a Gemina, che appartiene in parte a FIAT, che possiede attraverso Itedi *La Stampa*; ma dall'altro appartengono anche, sempre attraverso Gemina, a Montedison, cui fa capo *Il Messaggero*. Si profila, dunque, in ipotesi, un doppio caso di collegamenti tra testate che eccedono il 20% della tiratura nazionale. La risposta del Tribunale è tanto semplice quanto negativa: « tutte le ipotesi hanno un unico presupposto: il collegamento di cui all'ultimo comma dell'art. 2359 cod. civ. può essere oltre che diretto anche indiretto (tramite società controllate) ... Tale tesi ad avviso del Collegio è erronea. Il codice proprio perché ammette esplicitamente il controllo indiretto, tramite società controllate, non ammette, escludendolo con il silenzio, il collegamento indiretto... che... è una partecipazione minoritaria che non attribuisce influenza dominante ».

³⁷ Sull'art. 2359 cod. civ. v. tra l'altro ABADESSA, *op. cit.*, p. 106 ss., oltre gli AA. citati nella nota 11.

³⁸ L'opinione è condivisa da GALGANO, *Gruppi di società e concentrazioni di testate editoriali*, cit., pp. 62-64.

Non diremo qui della conclusione, perché ormai per l'art. 3, comma 2, parte finale della legge n. 67 (che ha dichiarato carattere interpretativo) « è rapporto di collegamento anche quello che si realizza attraverso una società direttamente o indirettamente controllata ». Diremo invece della logica argomentativa, perché non si può sottacere l'inconferenza dell'argomento: non sono forse anche i collegamenti diretti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2359 cod. civ. tali anch'essi da attribuire una partecipazione minoritaria che non attribuisce per sé influenza dominante? Dunque ciò non vale a ritenere esclusi gli indiretti.

Il fatto è che i proponenti dell'azione popolare hanno proposto al Tribunale una domanda fondamentale, che trascende l'orizzonte esegetico dell'art. 2359 o di altre singole formule delle leggi editoriali, o il « controllo » o il « collegamento »: la posizione dominante non sarà per caso riferibile non tanto a Sadip-FIAT, o ad altri singoli imprenditori, ma all'insieme dei partecipanti al sindacato, al loro (perché non è possibile chiamarlo diversamente) *gruppo*?

« La prospettazione è inconferente in quanto estranea alla figura di controllo delineata dall'attuale sistema normativo... È fatto incontestabile che l'art. 2359 cod. civ. individua il controllo in relazione ad un soggetto dominante... Inoltre è ancor prima logicamente insostenibile affermare un controllo « di diritto » da parte di una società che, da sola, non detenga la maggioranza, ovvero un controllo « di fatto » quando la presunta società dominante non sia capace di esprimere la propria influenza se non coagulando attorno a sé delle alleanze: ogni formazione di maggioranza scaturisce da ricerche di accordi ». Questa l'opinione espressa con inusuale ampiezza di argomenti e dovizia di cultura dai giudici milanesi, in una sentenza che, sebbene « riformata in appello » dal legislatore (almeno nei presupposti e nei motivi) non cessa di interessare.

Ma neppure cancella del tutto il dubbio che si possa scambiare l'oligarchia per pluralismo.

5. TIPI DI GRUPPI E LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA.

A questo punto, prima di passare all'esame della nuova legge — s'impone una pausa di riflessione. Perché, come sempre, non s'intende veramente la risposta se non si afferra il senso della domanda. E le domande, o almeno quelle essenziali, nel nostro caso sono due:

— che tipo di rilevanza ha nella legislazione editoriale la concentrazione o gruppo?

— che tipo di concentrazione o gruppo rileva ai fini della legislazione editoriale?

Per rispondere alla prima domanda ci si deve richiamare a quanto si diceva in generale della rilevanza giuridica dei gruppi. Che nelle leggi in esame d'altronde essi rilevino è fuor di dubbio, perché la « concentrazione » vi è esplicitamente richiamata per effetti tanto in-

cisivi quanto particolari. Ma l'esclusione di una posizione estrema (il difetto di rilevanza del gruppo) non autorizza ancora l'adesione all'altra (il convincimento della sua soggettivazione). Per converso, si direbbe che la dottrina e la giurisprudenza formatasi sul caso, sia per affermare, o sia per escludere la sua rilevanza unitaria, tendano a discutere della posizione dominante nel mercato editoriale come fatto riferibile, oppure ir riferibile, al *soggetto* costituito dal concentrante che si nasconde dietro il ruolo formale di « avente causa » nell'acquisto con cui si attinge il limite di tiratura penalizzato.

Ora, non si può (né si vuole) negare che questa è un'impostazione possibile; e certo può apparire più corretta se — ma è questo il punto — si muove dal modello del gruppo come articolazione di un unitario soggetto economico.

Ma non è affatto l'unica impostazione possibile, né è dimostrato che fosse quella scelta dal legislatore del 1981. Del resto, già l'opinione per la quale l'unità del gruppo non risiede nell'unità del soggetto economico, bensì nell'unità dell'impresa esercitata da più soggetti³⁹ presuppone e fonda una impostazione alternativa, se è vero che l'impresa è attività e non soggetto⁴⁰.

Secondo un'opinione autorevole, la fenomenologia giuridica si riconduce a quattro categorie: soggetti, oggetti, atti, fatti⁴¹. Se la concentrazione, o gruppo, non è soggetto, è da chiedersi se non sia assunta nella legge n. 416 come *fatto*. E mi pare che la risposta debba essere positiva: la rilevanza del gruppo consiste nell'art. 4 nel rendere operante la comminatoria di nullità di un acquisto altrimenti lecito, quando l'acquirente si trovi legato a chi edita quotidiani che assommano oltre il 20% della tiratura nazionale. Dunque la concentrazione nel giudizio normativo è il fatto della connessione, non il soggetto dell'acquisto: una *soggettivazione* della concentrazione può essere la corretta prospettazione sociologica della fattispecie, ma non è requisito del divieto.

Ma se questo è vero, sostenere, anche a prescindere dal caso particolare, l'inconferenza alla logica dell'art. 4 dell'ipotesi di posizione dominante di una definita coalizione di soggetti collegati, congiuntamente titolari di una posizione dominante, perché la norma l'individuerebbe esclusivamente in relazione ad un soggetto dominante, è apertamente contraddittorio con il senso della disposizione⁴². Esiste

³⁹ GALGANO, *Qual è l'oggetto della società holding*, cit., loc. cit.

⁴⁰ Per tutti BUONOCORE, *Imprenditore (dir. priv.)*, in *Enc. del dir.*, XX, Milano, 1970, p. 515-516.

⁴¹ FALZEA, *Efficacia giuridica*, in *Enc. dir.*, Milano, XIV, 1965, p. 432 ss., p. 467.

⁴² E ciò del tutto a prescindere dalla *vera* *questio* dell'inclusione nel « *controllo* », ai fini dell'art. 4, dei casi compresi nel comma 8 dell'art. 1.

Per converso, questo non significa però che l'ipotesi sia da ritenere integrata, solo perché possibile, in ogni caso di connessione tra editori di testate (sarebbe anzi assurdo); o concludere che essa si sia verificata nel precedente giudiziario ricordato, contro l'opinione del Tribunale che l'esclude (ciò per cui mancano qui anche gli elementi di valutazione: dovrà dircelo, se mai, il giudice d'appello, sia pure in forza dei nuovi criteri legali).

dunque — ormai lo terremo per certo — una duplice possibilità di rilevanza giuridica della concentrazione: che la nullità colpisca il soggetto che direttamente o indirettamente edita testate che assommano oltre il 20% della tiratura nazionale (o il 50% della tiratura locale); che invece colpisca il fatto della connessione fra tanti soggetti i quali, con le testate da essi editate, assommano una tiratura eccedente quei limiti.

Detto così del tipo di rilevanza che la concentrazione o gruppo può attingere nella legislazione editoriale, ci si accorge di aver detto già, implicitamente, qualcosa del tipo di concentrazioni e gruppi che le leggi possono rendere rilevanti.

Senza d'altronde aver nulla inventato, o nulla di nuovo scoperto: se, prevalentemente, « la concentrazione fra società passa per il dominio di una su altre », è anche possibile che si formi « un gruppo paritario, nascente dal volontario assoggettamento di più imprese a direzione unitaria »⁴³. E non mi pare affatto essenziale che in quest'ultimo le partecipanti siano tutte su un piede di piena eguaglianza, potendo società più deboli coalizzarsi con una più forte per condividere la posizione, così incrementata, di predominio, partecipando al capitale o costituendo cartelli.

Strumento di aggregazione del primo tipo di gruppo — che chiameremo *piramidale* — è evidentemente il controllo. Non mi pare invece che ad aggregare più società di un gruppo paritario valga il « collegamento »: una partecipazione al capitale può certo servire, ma anche essere inutile o insufficiente. Perché si pervenga ad un fenomeno concentrativo, ad un'effettiva coalizione, occorre una gestione coordinata e coerente degli interessi comuni, che attui la logica del gruppo. Questo è il senso della « direzione unitaria ». In cui però non è da vedere una struttura centrale determinata⁴⁴, ma semplicemente l'esercizio non casuale dei poteri imprenditoriali di ciascun partecipante in funzione di uno scopo comune⁴⁵. Del resto si è sostenuto che neppure ad aggregare più società in un gruppo piramidale basti la possibilità dell'influenza dominante assicurata dal controllo di fatto o di diritto di una società su altre, richiedendosi un'unità di direzione senza la quale si avrebbe controllo organico ma non gruppo⁴⁶.

⁴³ Così COTTINO, *Diritto commerciale*, Padova, 1987, p. 661, che però ritiene l'ipotesi di un gruppo paritario « ... per altro sinora sostanzialmente estranea alla realtà societaria italiana ».

⁴⁴ Così invece MAFFEI ALBERTI, *Commento all'art. 3 della legge 3 aprile 1979*, n. 95, in *Commentario* di Colesanti, Maffei Alberti e Schlesinger, *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, p. 755; GASPERONI, *Grandi imprese in crisi e amministrazione straordinaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 15 ss., p. 17.

⁴⁵ Per una prospettazione in parte affine JAEGER, *La responsabilità solidale degli amministratori della capogruppo nella legge sul-*

l'amministrazione straordinaria, in *Disciplina giuridica del gruppo d'impresa*, Milano, 1982, p. 96.

⁴⁶ Così JAEGER, *op. cit.*, p. 95; FERRI, *Concetto di controllo e di gruppo*, in *Disciplina giuridica del gruppo di imprese*, cit., p. 80. Si afferma da taluni (ALESSI, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*, in *Fallimento*, 1979, p. 350), si nega da altri (JAEGER, *op. loc. cit.*, FERRI, *op. loc. cit.*) che l'unità di direzione sia uniformità dei criteri di gestione; ma si richiede che sussista omogeneità o complementarietà nell'attività delle varie imprese (FERRI); il che è certo elemento normale, ma forse non indefettibile, almeno sotto il profilo economico del gruppo.

Si è detto come, nell'ottica della legge n. 416 non rilevasse la soggettività di tali gruppi. Ma la domanda circa la loro soggettivazione s'impone per forza propria ed è avvalorata dal fatto che la legge nuova si esprime testualmente, alludendo alle concentrazioni, in termini di « soggetto ».

La tradizionale risposta giurisprudenziale è, come detto, che non può parlarsi per il gruppo di personalità giuridica e nemmeno di centro d'imputazione, mancando qualsiasi fondamento normativo⁴⁷. Bisogna chiedersi piuttosto se l'argomento sia fondato. Certamente lo è per quanto attiene alla personalità giuridica, ma in verità essa importa davvero poco. Esistono invece secondo la migliore dottrina vari tipi di soggetti dell'attività giuridica⁴⁸, ancorché non personificati. E se è obiettivamente difficile ricondurre i gruppi, piramidali o paritari, al tipo istituzionale, non è a prima vista affatto impossibile ridurli al tipo corporativo.

Non vi si oppone, in definitiva, che la necessità di riconoscere quale fatto costitutivo dell'associazione la conclusione di un accordo. Ma a ben vedere però che altro è l'adesione ad una direzione unitaria (intesa soprattutto come comune intento di perseguire uno scopo comune) se non un patto corporativo? Certamente si vorrà obiettare che nel tipo associativo — e il pensiero corre al caso regolato dall'art. 36 cod. civ. — la corporazione è tra eguali; e ciò, che può non verificarsi integralmente nel gruppo paritario, è per definizione escluso nel gruppo piramidale. La realtà invece è che il concetto legale è troppo vago e sfumato perché possa trarsene una risposta, ma nulla sul piano logico esclude *a priori* un ampliamento delle consuete forme associative⁴⁹.

La vera ragione della resistenza alla trasformazione del gruppo in unitario soggetto si trova tuttavia, a parer di chi scrive, in un altro argomento. Che, cioè, ai limitati effetti volta a volta in questione (la riunificazione di più rapporti di lavoro con società collegate, la responsabilità solidale degli amministratori della controllante e della controllata, la validità dell'atto estraneo all'oggetto o all'interesse della collegata ma non del gruppo, l'uso, oppure il couso, di un « marchio di gruppo » e simili) la risposta in termini di unificazione, di soggettivazione del gruppo, riesce per qualche verso sempre poco appropriata; o perché in definitiva trascende, e quindi nega più che risolvere, il problema; o perché comporta anche indesiderabili effetti « collaterali »; o perché rende troppo evidente la *fictio* su cui poggia

⁴⁷ V. *supra* nella nota, nonché Cass. 24 aprile 1985, n. 2708, in *Informazione prev.*, 1985, 1273 e in *Rep. Foro it.*, 1985, 1760, n. 1842; Cass. 20 novembre 1984, n. 5941, in *Dir. fall.*, 1985, II, 29; e Cass. 28 gen-

naio 1981, in *Giur. comm.*, 1982, II, p. 319.

⁴⁸ Per tutti RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, cit. p. 181 ss.

⁴⁹ Sul punto *amplius*, *infra*, § 7.

ogni soggettivazione. Perché, in definitiva, si ricorre all'idea del gruppo di società « per indicare il determinarsi fra queste organizzazioni di un collegamento in funzione dell'unità di azione e dell'interesse unitario che all'azione presiede, *ma non il determinarsi di una riduzione ad unità* »⁵⁰. Succede della soggettivazione dei collegamenti tra società quel che è accaduto della personificazione dei sindacati e dei partiti, per i quali è istanza preminente il momento *collettivo* e non quello personificato dall'utile retaggio della responsabilità limitata. Anche nei gruppi, così come realtà che come concetto, è il momento collettivo che si vuol cogliere, e la forma della soggettivazione trascende più che non colga la realtà della coalizione.

La vera risposta giuridica ai problemi posti dall'azione collettiva combinata di più operatori economici — nelle alterazioni della concorrenza, nella disciplina dell'insolvenza, nei rapporti con i terzi — non dipende in alcun modo dalla finta personificazione del gruppo interessato. Non serve inventare un soggetto nuovo. Basta cogliere il senso unitario dell'agire comune.

6. CONCENTRAZIONI, COLLEGAMENTI E CONTROLLI NELLA LEGGE N. 67/1987.

Di tutto questo è stato consapevole (in senso logico; in senso storico e fattizio sarebbe difficile dirlo) il legislatore della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Che ha abrogato interamente e interamente riformulato (art. 3) l'art. 4 della legge n. 416, dando al divieto di concentrazioni nella stampa quotidiana una struttura logica per certi aspetti diversa, ed ha risolto testualmente i più dibattuti problemi interpretativi. La nuova soluzione legislativa è — ovviamente — l'essenziale dato normativo in tema di gruppi editoriali ma è anche un istruttivo esempio di legislazione sui gruppi.

Il lettore vorrà ricordare anzitutto il dubbio sulla possibilità di interpretazione organica della legge, come autonomo subsistema, e le conseguenze in tema di estensione del concetto di controllo (anche secondo la nozione dell'art. 1, comma 8?) e di collegamento (anche indiretto attraverso la mediazione di società controllanti o controllate?). Ebbene, come anticipato, la legge nuova risolve testualmente l'uno e l'altro problema, disponendo che il controllo è definito, oltretutto dall'art. 2399 cod. civ. dal (riformulato) comma 8 dell'art. 1, e che è rapporto di collegamento anche quello che si realizza attraverso una società direttamente o indirettamente controllata (cfr. il

⁵⁰ FERRI, *op. cit.*, p. 71 (corsivo mio).

comma 2). Ma la vera cifra del carattere sistematico del precetto, e in genere della legislazione editoriale, è nella tecnica d'individuazione del destinatario. Che si intravedeva soltanto nell'approccio casistico dell'art. 4 della legge del 1981. Mentre è esplicito nella legge nuova. Per la quale è titolare di una posizione dominante nel mercato editoriale (con la conseguenza della nullità degli atti con cui la raggiunge, ovvero della loro soggezione ad eliminazione giudiziale ad iniziativa del garante) il « soggetto » che 1) *controlli*: a) tante testate che assommino oltre il 20% della tiratura nazionale o b) oltre il 50% di quelle edite nella regione o c) il 50% della tiratura di un'area interregionale; ovvero il « soggetto » che 2) sia titolare di *collegamenti* con società editrici di quotidiani, tanto da dar vita ad un gruppo che superi il 30% della tiratura nazionale.

Non potrebbe essere più evidente la ricognizione, e la rilevanza, sia dei gruppi piramidali fondati sul controllo, che dei gruppi paritari fondati per lo più sul collegamento. Ma è anche facile intendere che, mentre i meri collegamenti non intervengono nella costituzione di gruppi piramidali, il controllo, in tutte le sue forme, compreso l'assoggettamento ad una gestione unitaria, *a maiori ad minus*, non interrompe la ricognizione di ulteriori anelli della catena di cui consta il gruppo « paritario », confermando che in esso possono non tutti i partecipanti esser pari.

È invece difficile dire se il dato lessicale (« soggetto »), nella sostanza allusivo alla concentrazione, sia una pura formula verbale o un effettivo indice di soggettivazione del gruppo, quanto meno come unitario centro d'imputazione del complesso sulle testate.

Il legislatore del 1981 infatti non aveva mai parlato di un soggetto in posizione dominante nel mercato editoriale in quanto titolare di così ampia presenza nella stampa quotidiana, ma di « avente causa » o di « impresa ». Cosicché la concentrazione era piuttosto, come si è detto, il fatto costituito dalla connessione di molti soggetti, a proposito dei vari oggetti (azioni, partecipazioni, quote, testate), attraverso vari atti (acquisto, affitto, gestione), tutti visti unitariamente al fine della sanzione di nullità.

In realtà non pare che questa logica sia stata abbandonata: anche l'art. 3 della legge n. 67 continua ad incidere, sia attraverso la sanzione di nullità del comma 4, che attraverso l'ambiguo « provvedimento necessario per l'eliminazione della posizione dominante », sugli atti con i quali questa viene attinta attraverso l'acquisto d'influenza su azioni, partecipazioni o quote di editrici (o, direi, di società intestatarie di partecipazioni di controllo in editrici) o direttamente sulle testate. La concentrazione dunque continua a rilevare, almeno anzitutto, come fatto.

Che si parli di « soggetto » è d'altronde facilmente spiegabile nel caso dei gruppi piramidali, perché qui le linee del controllo convergono verso un unico « concentrante »; ma allora l'allusione alla soggettività è allusione alla sua realtà individua e non a quella del gruppo come tale.

Per i gruppi paritari, nei quali certamente non si rinviene un unico soggetto, né è molto appropriato unificare in un unitario soggetto la coalizione, la formula legale è, a ben vedere, riferita al titolare dei collegamenti con altre società editrici. Nasce dunque, semmai, il dubbio se anche queste nell'ottica legislativa partecipino della posizione dominante (ed allora ben potrebbe il garante ai sensi dei commi 5 e 6 proporre al Tribunale anche provvedimenti incidenti su di esse, invece che solo sul soggetto che da ultimo ha acquisito in queste, già connesse, una partecipazione superiore al decimo o al ventesimo: la risposta appartiene ad un più meditato lavoro esegetico); ovvero se invece la posizione dominante sia predicata solo dell'acquirente di una partecipazione del decimo o ventesimo che, costituendo tale ulteriore collegamento, porti l'insieme oltre la soglia del 30% della tiratura nazionale. Ma comunque si risponda non si arriva a fondare o presupporre un'autonoma soggettività del gruppo nato dal collegamento.

Piuttosto è da dire che il nuovo testo legislativo pone problemi più incisivi.

Come primo esempio vale il potere di troppo incerto confine attribuito al garante per « eliminare » attraverso l'azione giudiziale una posizione che « egli ritiene » dominante, attinta da taluno attraverso atti « diversi » dalla cessione, affitto, affidamento in gestione o trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società editrici (e, mi pare ovvio, di testate). Eliminazione che non si esaurisce nell'annullamento e nella vendita forzata espressamente citati. È da credere, nonostante l'infelice testo, che nessuno spazio di discrezionalità sia con ciò stato concesso al garante nell'istituire divieti, ma se mai solo nel perseguire giudizialmente atti *dalla legge* fatti oggetto di divieto: *pas de illégitimité sans texte*.

Come secondo esempio, e l'interesse ai fini di queste pagine è anche maggiore, vale il riformulato testo del comma 8 dell'art. 1. Per il quale « costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art. 2359 del cod. civ. Si ritiene esistente, salvo prova contraria l'influenza dominante prevista dal comma 1 dell'art. 2359 del cod. civ. quando ricorrono rapporti di carattere finanziario od organizzativo che consentono: a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o quote possedute; ovvero e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite ».

È subito evidente che costituendo la dichiarata rilevanza di questa nozione di controllo anche ai fini antimonopolistici il mo-

mento di maggiore impatto della legge nuova sulla realtà attuale, se essa risultasse riformulata in modo reattivo la novità legislativa finirebbe per distruggersi dall'interno. E l'interprete può a prima vista anche sospettarlo. Non tanto perché la clausola sostituita al vecchio testo è non più costitutiva ma solo indicativa, fino a prova contraria, di una situazione di influenza dominante (è da chiedersi, tra l'altro, in base a che si potrà ritenere probante la « prova contraria »). Quanto perché, insinuandosi la casistica tutta nel comma 1 dell'art. 2359 cod. civ., che nei suoi tre numeri (e comunque nell'interpretazione stretta che se ne dà) poggia sempre o sulle azioni o quote possedute o sui particolari vincoli contrattuali, qualcuno riterrà di escluderne i casi di esercizio dei poteri imprenditoriali di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune, quando non si fondino sulle partecipazioni o su quei vincoli contrattuali su cui c'è comune consenso (quelli cioè tra le società e non quelli tra i loro soci).

A confutare la tesi sta però, mi pare, un dato testuale: la previsione di « rapporti di carattere finanziario o organizzativo », che — com'è ovvio — ben possono trascendere i casi di partecipazione al capitale o di vincolo contrattuale tra le società. Dunque se questa espressione ha un senso dispositivo utile, bisogna negare alla formula allusiva all'influenza dominante « prevista dal comma 1 dell'art. 2359 del cod. civ. » ogni altro senso che non sia quello puramente *eponimo*: il legislatore cita gli articoli, come uno scolaro tanto saccente quanto goffo, non per richiamarne il precetto ma il concetto. La scadente tecnica legislativa ha ormai un posto costante nel dizionario dei luoghi comuni della letteratura giuridica.

7. IL CONCETTO DI GRUPPO IN UNA TEORIA NOMINALISTICA. CONCLUSIONI INTERPRETATIVE SULLA LEGISLAZIONE EDITORIALE.

La riflessione sviluppata in queste pagine si chiude su una questione di *nomi*.

Esistono altre realtà di controllo oltre il « controllo previsto dall'art. 2359 cod. civ. ». Esistono altri collegamenti oltre il *collegamento* nominato dal Codice. Non esiste in questo il nome della concentrazione, né del gruppo che oggi invece esistono e si leggono — o si intuiscono — nelle leggi speciali, citati per le più varie funzioni precettive.

Disponiamo, per questo, di due tecniche ermeneutiche: quella che vuol detrarre il precetto dal concetto (il linguista la definirebbe una semantica del frastico)⁵¹, quella cioè per cui indipendente-

⁵¹ Sulla semantica del frastico (cioè della parte della proposizione normativa a che allude descrittivamente alla realtà dal precetto) e del neustico (cioè della parte del-

la proposizione normativa che esprime la specifica funzione precettiva della norma TARELLO, *Diritto, enunciati, usi, cit., loco cit.*

mente dalla finalità perseguita l'ordine o il divieto normativo si estende solo fin dove giunge il testo (« questi casi di controlli nominati sono forieri di nullità e quelli innominati non lo sono »); e quella che vuol detrarre il concetto dal precetto (una semantica del neustico) per cui il testo si estende, possibilmente, fin dove lo guida la finalità perseguita.

Certamente il gioco e l'alterna prevalenza delle due tecniche — entrambe possibili in principio — dipende in gran parte, o comunque è verosimile che dipenda, dal gioco e dall'alterna prevalenza degli interessi. La realtà, soprattutto del mercato, non propone continuamente solo nuove fattispecie, ma anche istanze conformi e contrarie. E su queste il giurista può far poco se non tradurle o servirle.

Ma la scelta deriva anche da un altro fattore: la logica adottata, sulla quale i tecnici hanno un dovere di sorveglianza e di avviso, perché — senza coerenza — della dogmatica resta solo la verbosità.

Mi propongo di dimostrare — sia pure succintamente e per cenni — che resistenze del tipo di quella della pronunzia milanese sulla prima legge editoriale dipendono *anche* da un persistente equivoco logico.

La perdurante marca aristotelica della logica giuridica, l'argomento per genere e specie, conduce a classificazioni del reale tendenzialmente binarie, dedotte per contrapposizione. Con l'eterna conseguenza del rovello sulle grigie zone intermedie. La realtà non è infatti così semplice: nella nostra materia al *genere* della *integrazione* tra imprese appartengono altrettanto bene le *specie* dell'*intesa*, o cartello, e della *concentrazione*, o gruppo (tutti termini a loro volta non chiaramente coincidenti o contrapposti)⁵²; tanto più che questi secondi possono a loro volta suddividersi in concentrazioni, o gruppi *rigidi*, ovvero *nell'unità* o *subordinazione*, e concentrazioni o gruppi *elastici*, ovvero *nella pluralità* o *nell'interdipendenza*, i quali — è evidente — tornano a toccare cartelli e intese⁵³.

La ricorrente domanda sulla soggettivazione di tali fenomeni che la letteratura italiana si propone quasi ogni volta che ne tratta non è che il modo di riproporsi nella maniera la più approfondita la domanda sulla rilevanza e disciplina del fenomeno nelle varie forme. Perché, come ha rilevato la saggezza di uno dei nostri maggiori giuriscommercialisti « se il fenomeno concretamente esiste, è chiaro che, sia o meno specificamente regolato, esso deve trovare necessariamente

⁵² Ampia, consapevole e istruttiva è l'esperienza comunitaria in materia e la relativa letteratura. Su tutto ciò va consultato il documento della Commissione CEE dal titolo: *Il problema della concentrazione nel mercato comune*, in *Studi - Serie Concorrenza*, 3, Bruxelles, 1966, meglio conosciuto come *Me-*

morandum. In tema FRIGNANI, *Intese, posizioni dominanti, concentrazioni* (*Diritto comunitario*), in *Appendice, Noviss. Dig. it.*, 1983, p. 359 ss.; CERRAI, *op. cit.*, p. 18 ss. e *passim*.

⁵³ Cfr. ancora CERRAI, *op. cit.*, pp. 19-20, p. 14.

te il suo inquadramento nel sistema giuridico e ricercare da questo una valutazione, positiva o negativa che sia, dalla quale conseguano sul piano giuridico effetti corrispondenti o invece contrastanti con quelli voluti »⁵⁴. « Voluti », si intende, dall'ordinamento del gruppo, o concentrazione, o cartello, che dà un senso comune all'azione dei singoli partecipanti.

Solo che, come si sa, nell'ottica ormai consolidata della dottrina giuridica « qualsiasi ordinamento che regoli il comportamento di più individui, può essere considerato come "persona" »⁵⁵.

Ma la riduzione della collettività a « persona » (e qui nulla importa la personificazione formale secondo l'ottica dell'art. 12 cod. civ.), operata secondo una logica binaria rigida, la cui alternativa è l'irrelevanza, e ciò in forza della « pretesa di ricondurre a tutti i costi la grammatica logica dei nomi di persone giuridiche a quella dei nomi di classi », com'è stato detto, costringe « tutto il campo delle persone giuridiche a struttura associativa nella cornice di un unico tipo molto elementare, affine alla nostra contitolarità di diritti », lasciando « invece fuori tutte le corporazioni più complesse e importanti, le creature più perfette dell'evoluzione giuridica di questo istituto, nelle quali si trovano sviluppati al massimo grado proprio quei caratteri che più sono incompatibili con il principio in questione: la divisione del lavoro e delle competenze, la differenziazione degli individui a seconda delle funzioni specializzate che sono loro professionalmente deputate »⁵⁶.

L'incapacità di cogliere il gruppo (soprattutto nelle forme paritarie) e la valenza concentrativa dei cartelli, nasce anche di qui: non personificato, ma neppure slegato, il coordinamento tra le imprese come la peste di Don Ferrante non esiste. Così i suoi « frammenti » toccati dalla legislazione, quand'anche contenuti in uno stesso testo legislativo, dominato da uno scopo unitario, non attingono quell'interpretazione sistematica per la quale manca, per tali ragioni, il concetto. E la giurisprudenza li coglie per se stessi (cioè nella loro *differentia specifica*, a volte solo presunta) e non per il significato che hanno nel contesto che li spiega (cioè nel loro *genus proximum*), tenendo separati controlli e collegamenti nominati da altri non nominati, strutturalmente diversi, funzionalmente equivalenti.

Rimossa, però, la « personificazione » come unica alternativa all'irrelevanza dell'ordinamento di una collettività di imprese, si può cogliere l'equipollenza all'improbabile monolito costituito dall'unico soggetto giuridico formale *dominus* di più imprese editoriali, dell'unico soggetto economico che detenga analogo dominio: ai fini della rilevanza unitaria l'ordinamento coerente, la direzione unitaria, vale

⁵⁴ FERRI, *op. cit.*, pp. 60-70.

⁵⁵ Sono parole di Kelsen, *Teoria generale*, cit., p. 101.

⁵⁶ Sono parole di D'Alessandro, *Persona giuridica e analisi del linguaggio*, cit. p. 324.

quanto la personificazione. Né vedrei in linea di principio ostacoli all'unificazione logica come *società di fatto* dei più soggetti che — non importa con quale distinzione funzionale dei ruoli — esercitano un'impresa unitaria, ancorché distinta in più fasi. Né — e siamo ai cartelli — mi pare impossibile logicamente la valenza concentrativa del coordinamento (si intende, non solo tecnico e non occasionale; senza di che non può esservi alcuna reale unitarietà di direzione) di più soggetti rispetto a più imprese editoriali e relative testate. Ciò perché può anche essere incontestabile che l'art. 2359 cod. civ. individua il controllo in relazione ad un singolo soggetto dominante, ma è ormai acquisita alla legge editoriale nuova la rilevanza, salvo prova contraria, della concentrazione fondata su rapporti anche solo organizzativi (e dunque senza partecipazione al capitale) che consentono il coordinamento della gestione di più imprese editrici al fine del perseguimento di un comune scopo. Nel vigore del vecchio testo proprio questo problema — come si vide — si era profilato come esito finale della riflessione sul concetto di concentrazione; ma solo dall'integrazione dell'art. 4 con il comma 8 dell'art. 1 poteva discendere la piena rilevanza a fini antimonopolistici dei gruppi paritari⁵⁷.

Oggi questa integrazione è assicurata dalla legge del 1987, con interpretazione « autentica ». Se la riflessione esegetica sulle norme riformulate dovesse, contro ogni apparenza, convincerci che l'aver asseverato con interpretazione autentica tale integrazione è in realtà servito ad escluderne gli effetti, converrà persuadersi che tre parole di rettifica del legislatore possono mandare al macero più che intere biblioteche⁵⁸.

⁵⁷ Sul punto specificamente GALGANO, *Gruppi di società*, cit., p. 66.

⁵⁸ Il lettore ricorderà certamente l'aureo

libretto di VON KIRCHMANN, *Della mancanza di valore scientifico della giurisprudenza* (trad. it., 1964) cui alludono le parole conclusive.